

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1764/2003/ELB - Rifiuto di accesso ad una relazione di revisione contabile - 2

Decisione

Caso 1764/2003/ELB - Aperto(a) il 20/10/2003 - Decisione del 12/01/2006

Il denunciante chiedeva alla Commissione di poter accedere alla relazione riguardante una revisione contabile sul Niger. A seguito di tale richiesta, gli veniva concesso un accesso parziale al documento (estratti della legislazione nazionale). Il denunciante asseriva che, negandogli l'accesso alla parte restante della relazione sulla revisione contabile, la Commissione non rispettava il regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti [1]. Il denunciante riteneva altresì di avere diritto di accedere a detto documento.

La Commissione rispondeva che il rifiuto di accesso alle parti restanti della relazione sulla revisione contabile era giustificato, in quanto la loro divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività di revisione contabile e alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali. Inoltre, i passaggi contenenti dati personali erano coperti da un'ulteriore eccezione prevista dal regolamento n. 1049/2001.

Il Mediatore avanzava una soluzione amichevole considerando che, per quanto concerne l'eccezione di tutela delle finalità della revisione contabile, la Commissione non aveva dimostrato di poter invocare detta eccezione al fine di limitare l'accesso del pubblico alla relazione sulla revisione contabile. Mentre, per quanto concerne la tutela dell'interesse pubblico, riferita alle relazioni internazionali, la Commissione non aveva adeguatamente motivato il proprio rifiuto di divulgare le parti della relazione da essa stessa dichiarate divulgabili. Egli, pertanto, suggeriva alla Commissione la possibilità di concedere l'accesso alle parti della relazione che, secondo quanto da essa stessa proposto, erano divulgabili.

La Commissione accettava la proposta di soluzione amichevole del Mediatore e allegava una versione espunta della relazione sulla revisione contabile alla propria replica.



In tale occasione, il Mediatore ha osservato che la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità in ordine al diniego di accesso alle relazioni internazionali per motivi di tutela dell'interesse pubblico. Di conseguenza, l'ambito di esame del Mediatore in tale contesto si limita ad accertare se le norme procedurali e l'obbligo di motivazione siano stati rispettati, se i fatti siano stati accuratamente riportati e se si sia verificato un errore di valutazione manifesto o un abuso di potere. Quanto all'obbligo di motivazione, il Mediatore ha rammentato che, benché spetti all'istituzione interessata dimostrare che i documenti per i quali è richiesto l'accesso rientrino fra le eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, potrebbe risultare impossibile fornire motivazioni che giustificano la necessità di riserbo per ciascun documento senza divulgarne il contenuto e, di conseguenza, senza privare l'eccezione del suo scopo precipuo.

Il Mediatore ha osservato che la relazione riguardava una revisione contabile approfondita dell'amministrazione del Niger. Egli ha preso atto del parere della Commissione secondo cui divulgare l'intero documento richiesto avrebbe potuto comportare un deterioramento delle relazioni con il Niger. Analogamente ha tenuto conto che la Commissione aveva circostanziato il diniego in questione e che tale spiegazione, per quanto succinta, risultava adeguata alla luce del fatto che menzionare ulteriori informazioni, e in particolare fare riferimento al contenuto del documento in questione, sarebbe stato in contrasto con lo scopo dell'eccezione invocata. Il Mediatore ha inoltre riscontrato che la decisione contestata non era viziata da un errore di valutazione manifesto sulla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali e ha dunque concluso che non sussistevano gli estremi per un'ipotesi di cattiva amministrazione in relazione al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a parti della relazione sulla revisione contabile di cui alla richiesta del denunciante.

Inoltre il denunciante asseriva che l'archivio di documenti della Commissione era incompleto in quanto, effettuando una ricerca al suo interno, aveva reperito soltanto due documenti relativi alla revisione contabile.

La Commissione aveva deciso che il suo archivio di documenti dovesse inizialmente contenere riferimenti a documenti riguardanti essenzialmente le proprie attività legislative. L'archivio sarebbe poi stato progressivamente ampliato. Per rispondere alla richiesta del richiedente, la Commissione aveva deciso di stilare un elenco dei documenti in suo possesso inerenti alla revisione contabile in questione.

Il Mediatore ha osservato che una corretta gestione finanziaria è materia di grande interesse per il pubblico e che le relazioni sulle revisioni contabili sono preziose fonti di informazione sul modo in cui vengono impiegati i fondi comunitari. I principi di una corretta amministrazione impongono dunque che alle relazioni sulle revisioni contabili, e ai corrispondenti documenti in possesso della Commissione, venga attribuita una notevole priorità nella creazione di un archivio di documenti. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione aveva formulato soltanto osservazioni di carattere generale in merito ai contenuti del suo archivio, osservazioni che non erano in grado di rispondere esaurientemente alla lacuna segnalata dal denunciante. Il Mediatore ha riscontrato che, per quanto concerne i documenti relativi alla revisione contabile in questione, l'archivio di documenti della Commissione era inadeguato. Ciò costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica.



[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Strasburgo, 12 gennaio 2006

Egregio signor M.,

Il 20 settembre e il 23 settembre 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al suo rifiuto di concedere l'accesso a un documento intitolato " *Audit des fonds de contrepartie de l'appui à l'ajustement structurel en République du Niger — Rapport final juin 2001 et janvier 2002* " e altri documenti correlati.

Il 20 ottobre 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. Il 17 ottobre 2003 mi ha trasmesso ulteriori informazioni, che ho trasmesso alla Commissione il 12 novembre 2003. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 30 gennaio 2004. L'ho trasmesso con un invito a presentare osservazioni da Lei inviato il 25 febbraio 2004. Il 19 maggio 2004 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. La Commissione ha chiesto una proroga del termine per rispondere e ha inviato osservazioni supplementari il 5 agosto 2004. Le ho trasmesse con un invito a presentare osservazioni, che Lei ha inviato il 6 ottobre 2004.

Il 28 febbraio 2005 ho presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole e la stessa data le ho inviato una copia della mia lettera alla Commissione. La Commissione ha inviato la sua risposta il 13 giugno 2005. Il 25 luglio 2005 e il 29 settembre 2005 i miei servizi vi hanno contattato via e-mail e vi hanno invitato a comunicare loro se ritenevate che fosse stata raggiunta una soluzione amichevole. Poiché non è pervenuta alcuna risposta da parte Sua, le ho trasmesso la risposta della Commissione con un invito a presentare osservazioni, che Lei ha inviato il 14 ottobre 2005.

Lei ha contattato i miei servizi per avere informazioni sui progressi compiuti con la Sua denuncia il 10 maggio 2005 e il 14 luglio 2005.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti:

Il 6 giugno 2003 il denunciante ha scritto alla Commissione chiedendo l'accesso a un documento intitolato " *Audit des fonds de contrepartie de l'appui à l'ajustement structurel en République du Niger — Rapport final juin 2001 et janvier 2002* " (in prosieguo: la "relazione di audit") e altri documenti pertinenti.



Il 9 luglio 2003 la Commissione (Ufficio di cooperazione EuropeAid) ha rifiutato di concedergli l'accesso.

Il 17 luglio 2003 il denunciante ha chiesto un riesame della sua richiesta e ha dichiarato di apprezzare un elenco di tutti i documenti dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid iscritti nel registro dei documenti conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) ("regolamento 1049/2001").

L'8 settembre 2003 il diniego di accesso è stato confermato dal Segretario generale della Commissione in quanto la divulgazione della relazione di audit pregiudicherebbe la tutela dello scopo degli audit, la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali dell'UE e la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la vita privata e l'integrità dell'individuo. Il Segretario generale spiega, tuttavia, che alcune parti del documento potrebbero essere rilasciate, vale a dire estratti della legislazione nazionale. Queste parti sono state inviate al denunciante.

Il denunciante ha contestato la decisione del Segretario generale per i seguenti motivi.

Il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso al denunciante ha dimostrato di ritenere che non dovesse essere divulgata alcuna informazione proveniente da audit sponsorizzati dalla Commissione. Poiché gli audit costituivano una fonte primaria di informazioni sull'efficienza e l'efficacia delle attività della Commissione, tale rifiuto limitava la capacità del pubblico di raccogliere le informazioni necessarie per esercitare le proprie responsabilità democratiche. In altri paesi sviluppati, in particolare in Canada, la legislazione sull'accesso del pubblico ai documenti non prevedeva tale esclusione.

L'audit in questione era stato completato più di un anno prima che il denunciante cercasse di accedervi. Era quindi improbabile che le informazioni su di esse potessero essere utilizzate per sovvertire lo scopo degli audit, che era ciò che l'eccezione di cui al regolamento 1049/2001 mirava a prevenire. Inoltre, ai fini dell'audit non sembra essere dannoso divulgare informazioni relative all'analisi approfondita della situazione giuridica e amministrativa in Niger. È improbabile che la pubblicazione dell'audit danneggi la futura cooperazione con le autorità del Niger, in quanto questo paese ha ricevuto assistenza di cooperazione, un contributo discrezionale dell'UE. Il rispetto di un'indagine di audit era quindi una condizione per la ricezione dell'aiuto. Il denunciante ha riconosciuto che alcune informazioni potrebbero essere sensibili e non dovrebbero essere divulgate. Tuttavia, era improbabile che la relazione conteneva solo informazioni che potrebbero danneggiare le persone e renderle riluttanti a cooperare con gli audit futuri.

È nell'interesse pubblico sapere se dall'audit siano emerse difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo. L'argomento secondo cui le informazioni non dovrebbero essere fornite in quanto potrebbero essere utilizzate in malafede o fuori dal contesto, utilizzato



nel rifiuto della domanda di conferma, era contrario allo spirito del regolamento 1049/2001.

Una società di revisione professionale avrebbe dovuto tenere conto della tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo nella sua gestione dell'audit. Era improbabile che tutti gli elementi dell'audit potessero essere utilizzati per identificare direttamente le persone.

La trasparenza nell'amministrazione e nell'audit è stata il modo più efficace per garantire che gli aiuti allo sviluppo dell'UE non siano stati utilizzati in modo improprio. Vi era un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, basato sulla priorità data dall'Unione europea all'apertura, alla responsabilità e alla trasparenza. Inoltre, il pubblico aveva un interesse prevalente nel sapere come le sue risorse venivano spese dai suoi dipendenti pubblici. Qualsiasi uso improprio degli aiuti allo sviluppo costituiva una minaccia diretta per la sopravvivenza del popolo del Niger.

Le eccezioni presentate dalla Commissione non possono applicarsi a tutte le parti della relazione di audit. Le parti relative, in particolare, al mandato dell'audit, alle questioni relative all'amministrazione dell'aiuto allo sviluppo da parte dell'Ufficio EuropeAid o alle raccomandazioni per migliorare la gestione degli aiuti allo sviluppo non dovrebbero essere coperte da alcuna eccezione.

Il denunciante ha inoltre sollevato i seguenti punti.

L'audit in questione non figurava nel registro dei documenti della Commissione. Il denunciante ha effettuato una ricerca su Internet, come consigliato dal Segretario generale, e ha trovato solo due documenti. Il denunciante ha ritenuto che il registro fosse incompleto, il che era contrario al regolamento (CE) n. 1049/2001. Egli sostiene che l'Unione europea ha eluso l'obbligo di iscrivere i documenti nel registro e ha reso impossibile per i cittadini sapere quali documenti chiedere. Secondo il denunciante, il rifiuto di fornire al denunciante un elenco di documenti costituiva una violazione del regolamento 1049/2001 e del codice di buona condotta amministrativa.

Nella sua lettera dell'8 settembre 2003, il Segretario generale della Commissione ha inoltre affermato che " *la relazione di audit è stata messa a disposizione della Corte dei conti europea* ". Il denunciante ha pertanto chiesto alla Corte dei conti di concedergli l'accesso alla relazione di audit. Il 13 ottobre 2003 la Corte ha risposto che " *non sembra essere in possesso di questo documento* ". Il denunciante ha pertanto ritenuto di essere stato ingannato dal Segretario generale.

In sintesi, il denunciante ha affermato che la Commissione non si è conformata al regolamento 1049/2001 quando ha rifiutato di concedergli l'accesso alla relazione di audit e ad altri documenti correlati. Egli ha inoltre affermato che il registro dei documenti della Commissione era incompleto. Il denunciante ha sostenuto di ricevere il documento in questione, nonché un elenco dei documenti relativi al presente audit. Ha anche affermato di essere stato ingannato dal Segretario generale della Commissione, che ha scritto che " *la relazione di audit è stata messa a disposizione della Corte dei conti europea* ".



L'INCHIESTA

Parere della Commissione

Il parere della Commissione può essere sintetizzato come segue.

Il 6 giugno 2003 il denunciante ha scritto al Segretariato generale della Commissione chiedendo l'accesso a un documento o a documenti, presumibilmente non pubblicati, relativi a un audit dell'aiuto di bilancio dell'UE al governo del Niger.

Il 9 luglio 2003 l'Ufficio EuropeAid ha risposto alla domanda iniziale del denunciante. L'accesso alla relazione di audit in questione è stato rifiutato sulla base di diverse eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Nella sua domanda di conferma del 17 luglio 2003, il denunciante ha contestato l'applicazione delle suddette eccezioni, affermando che, in ogni caso, vi era un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Segretario generale ha risposto a tale domanda di conferma l'8 settembre 2003 concedendo l'accesso parziale. Egli ha riconosciuto che è improbabile che il rilascio di estratti della legislazione nazionale soddisfi la richiesta del denunciante. Tuttavia, è stata effettuata la valutazione secondo cui gli estratti della legislazione nazionale non erano coperti da alcuna eccezione e, pertanto, dovevano essere divulgati. Per quanto riguarda il resto della relazione di audit, ha in parte confermato la posizione dell'Ufficio EuropeAid, concludendo che l'accesso doveva essere rifiutato in quanto la sua divulgazione comprometterebbe la tutela dello scopo degli audit e la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. Inoltre, ha affermato che le sezioni contenenti dati personali rientravano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001. È stato inoltre spiegato che i mezzi di ricorso sono stati correttamente indicati nella risposta iniziale e che il bilanciamento degli interessi al fine di stabilire l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione non si applica alle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

Nella sua risposta alla domanda di conferma, il Segretario generale ha dichiarato che la relazione di audit era stata messa a disposizione della Corte dei conti e del presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo al fine di garantire che l'utilizzo di tali fondi fosse soggetto a un controllo indipendente e democratico. Il fatto è che la relazione era a loro disposizione su semplice richiesta, come qualsiasi altra relazione di audit sull'utilizzo dei fondi dell'UE. Pertanto, la formulazione "*è stata messa a disposizione*" doveva essere intesa come "*è disponibile*". La Commissione ha riconosciuto che la formulazione è spiacevole, in quanto può essere interpretata come "*è stata inviata a*". La Commissione si è scusata per questa imprecisione, che non era in alcun modo intesa a indurre in errore il denunciante.

La tutela dello scopo degli audit

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 relativo alla tutela degli obiettivi delle revisioni contabili, il principio generale che



disciplinava il regolamento era che tutti i documenti detenuti dalla Commissione erano accessibili al pubblico, a meno che la loro divulgazione non pregiudichi taluni interessi pubblici e privati elencati all'articolo 4 del regolamento, nel qual caso si applicava un'eccezione a tale principio generale. L'elemento chiave del trattamento delle domande di accesso ai documenti era, pertanto, il criterio del danno, che doveva essere effettuato caso per caso, al fine di determinare se la divulgazione dei documenti richiesti ledesse uno degli interessi elencati all'articolo 4. Il Segretario generale ha analizzato attentamente la relazione di audit, al fine di valutare se la divulgazione lederebbe gli interessi da tutelare e in quale misura sarebbe possibile concedere un accesso parziale alla relazione.

Lo scopo degli audit, in questo caso, era quello di preservare la capacità della Commissione di effettuare in futuro questo tipo di audit molto sensibile e approfondito in Niger nel contesto più ampio degli aiuti allo sviluppo. Era chiaro che, per loro stessa natura, le relazioni di audit avevano maggiori probabilità di contenere informazioni sensibili rispetto ad altre categorie di documenti, la cui divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi da tutelare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1049/2001. Era vero che l'assistenza alla cooperazione costituiva un contributo del tutto discrezionale da parte dell'UE e che, se il governo del Niger non intendeva cooperare con gli audit dell'UE, non era obbligato ad accettare l'assistenza. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che lo scopo di tali audit dovesse essere visto nel contesto di un impegno a lungo termine nei confronti del popolo del Niger e che non si trattasse di rappresentare erroneamente le relazioni tra l'UE e il Niger. Considerando il contenuto sensibile di questa particolare relazione di audit (cioè il suo livello molto dettagliato di informazioni specifiche di audit), la sua divulgazione violerebbe le legittime aspettative di riservatezza di tutti i diversi informatori che hanno collaborato a fondo con il revisore. La Commissione ha ritenuto che la divulgazione delle informazioni comporterebbe pertanto una situazione in cui gli informatori sarebbero più riluttanti a cooperare. Ciò, a sua volta, comprometterebbe la capacità della Commissione di effettuare tali audit in futuro con lo stesso livello di precisione.

La tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali

È corretto affermare che era nell'interesse dell'assistenza allo sviluppo dell'UE promuovere il buon governo e la trasparenza e che gli aiuti sono stati forniti a condizione che fossero utilizzati in modo appropriato e sottoposti a audit. Tuttavia, a differenza del denunciante, la Commissione ha ritenuto che tali interessi siano meglio serviti mantenendo la fiducia reciproca tra le due parti, piuttosto che concedendo l'accesso del pubblico alla relazione di audit e violando tale fiducia. Questo aiuto allo sviluppo e questo tipo di audit approfondito dell'amministrazione del Niger hanno consentito all'UE di aiutare il Niger a individuare i problemi, a proporre soluzioni e a esercitare pressioni per migliorare la situazione, nella misura in cui dall'audit sono emerse difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo.

La Commissione ha confermato che, considerando il livello di informazioni dettagliate e sensibili di audit contenute nel presente documento, è un dato di fatto che, se utilizzate in malafede o fuori dal contesto, le informazioni potrebbero causare gravi danni al paese.

La tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo

Anche l'asserzione secondo cui il Segretario generale avrebbe adottato un'interpretazione estensiva di tale eccezione era priva di fondamento, in quanto, nella sua risposta alla domanda di conferma, indicava chiaramente che le sezioni pertinenti della relazione di audit sono coperte



da tale eccezione. Pertanto, era prassi corrente cancellare tali dati personali al fine di facilitare l'accesso parziale al resto del documento.

L'interesse pubblico prevalente

Esisteva sempre un interesse pubblico alla trasparenza e alla divulgazione di qualsiasi documento detenuto da una pubblica amministrazione, conformemente al considerando 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tuttavia, proprio come qualsiasi altro regime di accesso ai documenti, il regolamento (CE) n. 1049/2001 ha stabilito alcune eccezioni a tale regola.

Di conseguenza, se l'interesse pubblico generale alla divulgazione costituisse automaticamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento 1049/2001 sarebbero prive di qualsiasi significato.

Per quanto riguarda le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, vi è stata un'ulteriore eccezione alle eccezioni, vale a dire l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Al fine di accertare l'esistenza di un siffatto interesse, l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti di cui trattasi ha dovuto essere ponderato con gli interessi che devono essere tutelati dalle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento. In questo caso particolare, le eccezioni invocate riguardanti la protezione delle relazioni internazionali e la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo erano obbligatorie e non erano soggette a questa ulteriore verifica dell'equilibrio degli interessi.

Il registro e l'elenco dei documenti

L'articolo 11 del regolamento 1049/2001 prevedeva che ciascuna istituzione offra l'accesso del pubblico a un registro dei documenti. Tuttavia, non ha specificato il contenuto di tali registri. Il registro è stato, ovviamente, uno strumento utile che ha consentito ai cittadini di esercitare il loro diritto di accesso. Tuttavia, il fatto che un documento non figurasse nei registri non ostava in alcun modo a un richiedente di chiedere il documento e di accedervi.

Data l'importanza dei documenti legislativi quali definiti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, la Commissione ha deciso che il registro dei documenti creato sulla base dell'articolo 11 del regolamento dovrebbe contenere, inizialmente, riferimenti ai documenti COM, C e SEC presentati al collegio, che riguardano essenzialmente le attività legislative della Commissione. Il registro conteneva tutti i documenti appartenenti a queste categorie di documenti a partire dal 1° gennaio 2001. La copertura del registro verrebbe ampliata gradualmente. In una prima fase sono stati aggiunti verbali e ordini del giorno delle riunioni della Commissione. Seguiranno ulteriori estensioni. Tale estensione graduale non ha violato l'articolo 11 del regolamento. Inoltre, tenuto conto della struttura decentrata della Commissione e della definizione estremamente ampia del regolamento di un documento, non potrebbe mai esistere un registro esaustivo dei documenti della Commissione. Era vero che, in mancanza di un registro esaustivo, era difficile per il cittadino sapere quali documenti chiedere, e quindi formulare una richiesta in modo sufficientemente preciso da consentire all'istituzione di identificare il documento, a meno che i servizi competenti della Commissione non abbiano fornito un'assistenza adeguata alla ricorrente.

Nella sua risposta del 9 luglio 2003 alla domanda iniziale del denunciante, l'Ufficio EuropeAid ha spiegato che era stata presa la conclusione che riguardava solo la relazione di audit. Per



quanto riguarda tale valutazione, il denunciante ha fatto solo il seguente riferimento nella sua domanda di conferma: " *Aggiungo che apprezzerei un elenco di tutti i documenti dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid iscritti nel registro dei documenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001*".

Nella sua risposta alla domanda di conferma, il Segretario generale ha indicato che il registro dei documenti della Commissione era una banca dati elettronica, aggiornata quotidianamente, e che tale elenco di documenti non era stato inserito in tale registro dall'Ufficio EuropeAid. Con un link al registro e una spiegazione su come perquisirlo, il denunciante è stato invitato a perquisire il registro da solo e a riferire al Segretario generale, qualora trovasse documenti di interesse. Di conseguenza, la Commissione desidera sottolineare il fatto che il denunciante non ha mai confermato la sua richiesta di accesso a documenti diversi dalla relazione di audit e che, di conseguenza, il Segretario generale ha trattato correttamente la domanda e non ha "rifiutato di fornire" al denunciante un elenco di documenti o un atto in violazione dell'articolo 15 del regolamento 1049/2001 o del codice di buona condotta amministrativa.

Tuttavia, al fine di assistere il denunciante, la Commissione aveva deciso di stilare un elenco dei documenti in possesso di EuropeAid relativi all'audit in questione e di allegare tale elenco al presente parere.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni.

Il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia affrontato nel suo parere le questioni sostanziali da lui sollevate.

Secondo il denunciante, gli argomenti addotti dalla Commissione per spiegare il motivo per cui la sua richiesta è stata respinta consentirebbero, se accolta, una protezione generalizzata delle informazioni di audit in contrasto con la decisione del Tribunale di primo grado nella causa T-194/94, *Carvell/Consiglio* (2) . Le informazioni su possibili illeciti nell'Unione europea o in Niger nell'esecuzione di tali programmi sarebbero soppresse dal controllo pubblico. Tale situazione è stata un abuso degli accordi di Cotonou in base ai quali il programma di aiuti doveva funzionare, nonché una violazione dello spirito e della lettera del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Se l'amministrazione di programmi di aiuti discrezionali era soggetta ad esenzione, era difficile capire come fosse possibile divulgare qualsiasi documento relativo a qualsiasi questione internazionale. Il denunciante ha fatto riferimento alle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-353/99 P, *Hautala contro Consiglio* (3) e nella causa C-353/01 *Olli Mattila contro Consiglio e Commissione* (4) . Osserva che la Commissione pubblica regolarmente informazioni molto più sensibili in materia di relazioni internazionali rispetto a qualsiasi documento relativo ai programmi di aiuto in Niger.

Sarebbe inoltre contrario alle buone prassi di audit e alla buona condotta amministrativa se agli informatori di audit fosse effettivamente garantita la riservatezza, in quanto avrebbe potuto



essere necessario che la Commissione trasmettesse le risultanze dell'audit alle autorità di contrasto per ulteriori indagini e azioni. Il denunciante ha chiesto al Mediatore di dichiarare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non può essere utilizzato per giustificare il rifiuto di fornire l'accesso a tale documento.

Per quanto riguarda l'interesse pubblico prevalente, l'esenzione per la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali non si applicava nel caso di specie. Per quanto riguarda la vita privata e l'integrità dell'individuo, la Commissione non ha fornito dettagli sul motivo per cui tale esenzione è stata applicata e pertanto l'esenzione richiesta ha dovuto essere respinta in quanto infondata. L'argomento secondo cui l'interesse pubblico prevalente non si applicava alle esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è stato giustificato dalla Commissione per il fatto che l'interesse pubblico alla divulgazione non prevaleva sull'interesse pubblico alla tutela dello scopo degli audit. Con tale affermazione, la Commissione ha ammesso di aver applicato un'esenzione generalizzata in caso di audit, contrariamente allo spirito e alla lettera del regolamento, e in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, la quale ha chiarito che le esenzioni non possono essere applicate a intere categorie di documenti della Commissione quali gli audit.

Il denunciante ha insistito sul fatto che il pieno accesso al documento era appropriato e ha ritenuto che l'accesso parziale debba essere determinato dall'applicazione del regolamento 1049/2001 e che le sue esenzioni debbano essere applicate caso per caso e non semplicemente selezionando dati già di dominio pubblico ed escludendo tutti gli altri contenuti.

Per quanto riguarda la dichiarazione della Commissione secondo cui il documento era stato messo a disposizione della Corte dei conti e del Parlamento, il denunciante era del parere che ciò costituisse un tentativo intenzionale di ingannarlo; che si trattava di una violazione del codice di buona condotta amministrativa; che ha costituito una cattiva amministrazione; e che giustificava misure disciplinari nei confronti degli autori della dichiarazione.

Il denunciante ha ritenuto che l'assenza di un registro adeguato e completo dei fascicoli EuropeAid rappresentasse una violazione del codice di buona condotta amministrativa.

Secondo il denunciante, la Commissione non ha risposto ai suoi elementi di prova del fatto che altre giurisdizioni rilasciano informazioni di audit, in particolare il governo del Canada. La questione della pubblicazione degli audit svolti sulle attività della Commissione è stata particolarmente importante ai fini della promozione del buon governo, visti i problemi di lunga data e irrisolti della responsabilità finanziaria della Commissione.

Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore ha chiesto al presidente della Commissione di rispondere a quanto segue:

- Ritiene la Commissione che l'eccezione per la tutela degli obiettivi degli audit e l'eccezione per la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali si applichino a tutte le parti del documento che non sono già state divulgate al denunciante?
- Si chiede alla Commissione di rispondere specificamente all'argomentazione del denunciante



secondo cui (a) il mandato dell'audit; B) questioni relative all'amministrazione dell'aiuto allo sviluppo da parte dell'Ufficio EuropeAid; e c) le raccomandazioni per migliorare la gestione degli aiuti allo sviluppo non dovrebbero essere coperte da alcuna eccezione?

L'ulteriore risposta della Commissione

L'ulteriore risposta della Commissione può essere sintetizzata come segue.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle eccezioni a tutte le parti della relazione, le due eccezioni erano molto interconnesse per quanto riguarda la presente relazione di audit. Il motivo principale per cui la Commissione ha rifiutato l'accesso del pubblico a tali relazioni di audit è il fatto che tali relazioni trattano informazioni che non erano necessariamente pubbliche nei paesi beneficiari stessi e potrebbero quindi essere piuttosto sensibili. La Commissione non è stata in grado di valutare in che misura le informazioni fossero sensibili o fossero considerate sensibili dalle autorità nazionali, in questo caso dalle autorità del Niger.

La divulgazione della relazione di audit, o di parti di essa, può comportare relazioni tese con il paese beneficiario, in questo caso il Niger. Ciò a sua volta può comportare un atteggiamento meno cooperativo delle autorità del paese beneficiario durante il processo di follow-up o quando, in futuro, dovevano essere effettuati nuovi audit.

Per quanto riguarda il contenuto della relazione, la Commissione ha ritenuto che ampi estratti potessero essere divulgati senza arrecare alcun danno agli interessi del Niger o allo scopo dell'audit. Tuttavia, qualsiasi divulgazione di informazioni sulla gestione dei fondi da parte del beneficiario potrebbe essere considerata un'ingerenza nella sovranità dello Stato. Pertanto, fino a quel momento la Commissione aveva rifiutato l'accesso a tutte le parti della relazione che chiaramente non erano di dominio pubblico, vale a dire tutto tranne i testi legislativi.

La Commissione era ancora del parere che la divulgazione di qualsiasi parte della relazione di audit senza il consenso delle autorità del Niger avrebbe inciso negativamente sulle sue relazioni con tali autorità e, in particolare, ostacolando il follow-up di tale audit nonché i futuri audit in relazione agli aiuti forniti a tale paese.

Al fine di ottenere l'accordo del Niger sulla divulgazione parziale, i servizi della Commissione avevano selezionato le parti della relazione che ritenevano possano essere divulgate senza arrecare alcun danno. Il 9 luglio 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità del Niger di comunicare tale versione espunta. Finora non è pervenuta alcuna risposta.

Per quanto riguarda l'accessibilità di alcune parti della relazione di audit, il mandato è incluso nella versione espunta della relazione, che la Commissione propone di rilasciare con il consenso delle autorità del Niger.

La relazione non riguardava l'amministrazione dell'aiuto allo sviluppo da parte di EuropeAid. Se la relazione conteneva tali informazioni, la Commissione le comunicherebbe.

Le raccomandazioni riguardavano esclusivamente la gestione delle finanze pubbliche da parte delle autorità del Niger.



La Commissione continuerà a cercare di ottenere una risposta dalle autorità del Niger. Senza l'accordo di tali autorità, la Commissione ha ritenuto che qualsiasi ulteriore divulgazione, anche di parti della relazione, avrebbe inciso negativamente sulle sue relazioni con il Niger e, di conseguenza, avrebbe ostacolato i futuri audit relativi agli aiuti allo sviluppo concessi a questo paese.

Ulteriori osservazioni del denunciante

Le ulteriori osservazioni del denunciante possono essere riassunte come segue.

Il denunciante ha ritenuto che la Commissione avesse inutilmente esteso il processo e avrebbe dovuto contattare le autorità del Niger quando aveva inizialmente presentato la richiesta di informazioni.

Il denunciante ha ribadito che, se uno Stato non voleva amministrare l'assistenza in modo trasparente, non era obbligato ad accettare tale assistenza. Egli ha ritenuto che vi fosse una cattiva amministrazione se la Commissione concludesse un accordo discrezionale di assistenza allo sviluppo in cui vi era l'aspettativa che l'uso delle risorse sarebbe stato nascosto al pubblico europeo.

È inappropriato che la Commissione fornisca risorse a un paese se ritiene che il paese si rifiuterebbe di rispettare i propri obblighi in materia di trasparenza, audit e follow-up. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, in cui si affermava che: *" Il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia basata sullo Stato di diritto e una governance trasparente e responsabile sono parte integrante dello sviluppo sostenibile".*

Secondo il denunciante, non aveva senso chiedere al Niger di autorizzare il rilascio parziale. La Commissione avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a pubblicare integralmente la relazione.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 6, dell'accordo di Cotonou, tutte le decisioni che richiedono l'approvazione degli Stati beneficiari sono considerate approvate a meno che non sia pervenuta una risposta entro 60 giorni. La mancata comunicazione da parte della Commissione delle informazioni richieste nella lettera del 9 luglio 2004 non era conforme all'accordo di Cotonou.

Il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui il mandato non è stato pubblicato in primo luogo.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame dei pareri della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente a tutti gli aspetti dell'asserzione del denunciante in merito all'accesso alla relazione di audit. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo (5) , egli ha pertanto scritto al



presidente della Commissione di proporre una soluzione amichevole sulla base della seguente analisi delle questioni controverse tra il denunciante e la Commissione.

Le questioni controverse tra la Commissione e il denunciante

La denuncia riguardava l'accesso del pubblico ai documenti relativi a un audit dell'aiuto di bilancio dell'UE al governo del Niger.

Il denunciante ha affermato che la Commissione non si è conformata al regolamento 1049/2001 quando ha rifiutato di concedergli l'accesso a un documento intitolato *Audit des fonds de contrepartie de l'appui à l'ajustement structurel en République du Niger — Rapport final juin 2001 et janvier 2002* ("la relazione di audit") e ad altri documenti correlati. Egli ha inoltre asserito che il registro dei documenti della Commissione era incompleto. Il denunciante ha sostenuto di ricevere il documento in questione, nonché un elenco dei documenti relativi al presente audit. Infine, il denunciante ha affermato di essere stato ingannato dal Segretario generale della Commissione, il quale ha scritto che " *la relazione di audit è stata messa a disposizione della Corte dei conti europea* ".

Il Mediatore ha tuttavia osservato che, sebbene la prima accusa del denunciante si riferisca ad "altri documenti relativi" alla relazione di audit stessa, l'indagine ha rivelato che questo aspetto del caso riguarda, di fatto, la seconda affermazione e la seconda affermazione (vale a dire che il registro dei documenti della Commissione era incompleto e che il denunciante dovrebbe ricevere un elenco dei documenti relativi all'audit).

Dopo un attento esame dei risultati dell'indagine, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente a tutti gli aspetti dell'asserzione del denunciante in merito all'accesso alla relazione di audit.

Il Mediatore ha pertanto presentato una proposta di soluzione amichevole per quanto riguarda la questione dell'accesso alla relazione di audit.

Il Mediatore ha osservato che, nel corso dell'indagine, la Commissione aveva chiarito che:

- la relazione di audit non riguarda la gestione dell'aiuto allo sviluppo da parte di EuropeAid. Se la relazione di audit conteneva tali informazioni, la Commissione le comunicherebbe; e
- le raccomandazioni contenute nella relazione di audit riguardano esclusivamente la gestione delle finanze pubbliche da parte delle autorità del Niger.

La proposta del Mediatore per una soluzione amichevole si basava sulle seguenti considerazioni:

Giustificazione della sua posizione da parte della Commissione

1.1 La Commissione ha concesso (nella fase della domanda di conferma) un accesso parziale alla relazione di audit, consistente nell'accesso agli estratti della legislazione nazionale. La Commissione ha sostenuto che il rifiuto di accesso ad altre parti della relazione di audit era giustificato in quanto la divulgazione comprometterebbe la tutela degli obiettivi degli audit (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001) e la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento). Inoltre, le sezioni contenenti dati personali rientrano nell'eccezione di cui



all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

1.2 Per quanto riguarda la tutela dello scopo degli audit, la Commissione ha sostenuto che lo scopo degli audit, nel caso di specie, era quello di preservare la capacità della Commissione di svolgere in futuro questo tipo di audit molto sensibile e approfondito in Niger nel contesto più ampio degli aiuti allo sviluppo. Era chiaro che, per loro stessa natura, le relazioni di audit avevano maggiori probabilità di contenere informazioni sensibili rispetto ad altre categorie di documenti. Era vero che l'assistenza alla cooperazione costituiva un contributo del tutto discrezionale da parte dell'UE e che, se il governo del Niger non intendeva cooperare con gli audit dell'UE, non era obbligato ad accettare l'assistenza. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che lo scopo di tali audit debba essere considerato nel contesto di un impegno a lungo termine nei confronti della popolazione del Niger. Considerando il contenuto sensibile di questa particolare relazione di audit, ossia il suo livello molto dettagliato di informazioni specifiche di audit, la Commissione ha ritenuto che la sua divulgazione avrebbe violato le legittime aspettative di riservatezza di tutti i diversi informatori che hanno collaborato in modo approfondito con il revisore. La Commissione ha inoltre ritenuto che la divulgazione delle informazioni porterebbe pertanto a una situazione in cui gli informatori sarebbero più riluttanti a cooperare. Ciò, a sua volta, comprometterebbe la capacità della Commissione di effettuare tali audit in futuro con lo stesso livello di precisione.

Per quanto riguarda la questione di un eventuale interesse pubblico prevalente alla divulgazione, la Commissione ha sostenuto che, se l'interesse pubblico generale alla divulgazione costituisse automaticamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le eccezioni di cui all'articolo 4 sarebbero prive di qualsiasi significato.

1.3 Per quanto riguarda la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Commissione ha riconosciuto che era nell'interesse dell'assistenza allo sviluppo dell'UE promuovere il buon governo e la trasparenza e che gli aiuti sono stati forniti a condizione che fossero utilizzati in modo appropriato e sottoposti a audit. Tuttavia, a differenza del denunciante, la Commissione ha ritenuto che tali interessi fossero meglio serviti mantenendo la fiducia reciproca tra le due parti piuttosto che concedendo l'accesso del pubblico alla relazione di audit e violando tale fiducia. Questo aiuto allo sviluppo e questo tipo di audit approfondito dell'amministrazione del Niger hanno consentito all'UE di aiutare il Niger a individuare i problemi, a proporre soluzioni e a esercitare pressioni per migliorare la situazione, nella misura in cui dall'audit sono emerse difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Secondo la Commissione, il livello di informazioni dettagliate e sensibili di audit contenute nella relazione di audit potrebbe, se utilizzato in malafede o fuori dal contesto, causare gravi danni al paese.

1.4 Per quanto riguarda la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, la Commissione ha sostenuto che è prassi corrente cancellare tali dati personali al fine di rendere possibile l'accesso parziale al resto del documento.

1.5 Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, la Commissione ha spiegato che l'eccezione per la tutela dello scopo degli audit e l'eccezione per la tutela



dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali erano molto interconnesse nel caso della presente relazione di audit. La ragione principale del rifiuto della Commissione di consentire l'accesso del pubblico a tali relazioni di audit è il fatto che tali relazioni trattano informazioni che non sono necessariamente pubbliche nei paesi beneficiari stessi e che, per questo motivo, possono essere piuttosto sensibili. La divulgazione della relazione di audit, o di parti di essa, può comportare relazioni tese con il paese beneficiario, in questo caso il Niger. Ciò a sua volta può comportare un atteggiamento meno cooperativo delle autorità del paese beneficiario durante il processo di follow-up o quando, in futuro, dovranno essere effettuati nuovi audit.

La Commissione ha ritenuto che ampi estratti della relazione di audit, compreso il mandato, potessero essere divulgati senza arrecare alcun danno agli interessi del Niger o allo scopo dell'audit. Tuttavia, qualsiasi divulgazione di informazioni sulla gestione dei fondi da parte del beneficiario potrebbe essere considerata un'ingerenza nella sovranità dello Stato. La Commissione è del parere che la divulgazione di qualsiasi parte della relazione di audit senza il consenso delle autorità del Niger inciderebbe negativamente sulle sue relazioni con tali autorità. Il 9 luglio 2004 la Commissione ha chiesto l'accordo delle autorità del Niger sulla divulgazione di una versione espunta. Non è pervenuta alcuna risposta al momento in cui la Commissione ha inviato la sua ultima risposta al Mediatore. La Commissione continuerà a cercare di ottenere una risposta dalle autorità del Niger.

Le argomentazioni del denunciante

1.6 Per quanto riguarda la tutela dello scopo degli audit, il denunciante ha sostenuto che gli audit sono una fonte primaria di informazioni sull'efficienza e l'efficacia delle attività della Commissione e che il rifiuto di accesso limita la capacità del pubblico di raccogliere le informazioni necessarie per esercitare le proprie responsabilità democratiche. In altri paesi sviluppati, in particolare in Canada, la legislazione sull'accesso del pubblico ai documenti non prevedeva tale esclusione. È nell'interesse pubblico sapere se l'audit in questione abbia rivelato difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Inoltre, l'audit era stato completato più di un anno prima della richiesta di accesso del denunciante ed era quindi improbabile che le informazioni su di esso potessero essere utilizzate per sovvertire lo scopo degli audit. È improbabile che la pubblicazione dell'audit danneggi la futura cooperazione con le autorità del Niger, poiché l'assistenza alla cooperazione è stata un contributo discrezionale dell'UE. Gli argomenti addotti dalla Commissione, se accettati, consentirebbero una protezione generalizzata delle informazioni di audit. La giurisprudenza dei giudici comunitari ha tuttavia chiarito che le esenzioni non possono essere applicate a intere categorie di documenti della Commissione quali i controlli. Sarebbe contrario alle buone prassi di audit se agli informatori di audit fosse stata garantita la riservatezza, in quanto avrebbe potuto essere necessario che la Commissione trasmettesse le risultanze dell'audit alle autorità di contrasto per ulteriori indagini e azioni. Infine, vi era un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, basato sulla priorità data dall'Unione europea all'apertura, alla responsabilità e alla trasparenza. Inoltre, il pubblico aveva un interesse prevalente nel sapere come le sue risorse venivano spese dai suoi dipendenti pubblici.

1.7 Per quanto riguarda la tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali, il denunciante ha sostenuto che la Commissione comunica regolarmente informazioni molto più



sensibili in materia di relazioni internazionali rispetto a qualsiasi documento relativo ai programmi di aiuto in Niger. L'articolo 9 dell'accordo di Cotonou stabilisce che: *Il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia basata sullo Stato di diritto e una governance trasparente e responsabile sono parte integrante dello sviluppo sostenibile*. Tale abuso era una minaccia diretta per la sopravvivenza delle persone in Niger. L'argomento secondo cui le informazioni non dovrebbero essere fornite perché potrebbero essere utilizzate in malafede o fuori dal contesto era contrario allo spirito del regolamento 1049/2001.

1.8 Per quanto riguarda la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, il denunciante ha riconosciuto che alcune informazioni potrebbero essere sensibili e non dovrebbero essere divulgate. Una società di revisione professionale avrebbe dovuto tenere conto della tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo nella sua gestione dell'audit.

Valutazione del Mediatore

1.9 Il Mediatore ha ricordato che, a norma dell'articolo 2 del regolamento 1049/2001, "*[i]gni cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, fatti salvi i principi, le condizioni e i limiti definiti nel presente regolamento (...) Il presente regolamento si applica a tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire ai documenti da essa redatti o ricevuti e in suo possesso, in tutti i settori di attività dell'Unione europea*".

1.10 Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001), il Mediatore ha ricordato in primo luogo che tale eccezione non è soggetta alla possibilità di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore ha osservato che il denunciante, nelle sue osservazioni, ha accettato che alcune informazioni contenute nella relazione di audit potessero essere sensibili e non dovrebbero essere divulgate. Inoltre, il denunciante non sembrava contestare la portata delle soppressioni effettuate dalla Commissione per dare attuazione a tale eccezione. Il Mediatore non ha pertanto ritenuto che vi fosse alcuna controversia significativa tra il denunciante e la Commissione in merito alla corretta applicazione di tale eccezione nel caso di specie.

1.11 Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle revisioni contabili, il Mediatore ha ricordato che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 dispone che: "*Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la protezione di: (...) lo scopo delle ispezioni, delle indagini e degli audit, (...)*", fatta salva la possibilità di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore ha ritenuto le argomentazioni del denunciante convincenti sia per quanto riguarda l'assenza di probabilità che la divulgazione possa arrecare un danno reale all'interesse tutelato sia per quanto riguarda l'interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Inoltre, il Mediatore ha osservato che la Commissione stessa, nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, ha ritenuto che ampi estratti della relazione di audit potessero essere divulgati senza arrecare alcun danno allo scopo dell'audit. Il Mediatore non ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse dimostrato di poter invocare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento al fine di limitare l'accesso del pubblico ai suddetti estratti della relazione di audit.



1.12 Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha selezionato le parti della relazione di audit che riteneva possano essere divulgate, che ha chiesto l'accordo delle autorità del Niger ad acconsentire alla divulgazione e che, alla data dell'ultima risposta della Commissione al Mediatore, la Commissione non aveva ricevuto alcuna risposta dalle autorità del Niger. Il Mediatore ha compreso la posizione della Commissione secondo cui l'eccezione per la protezione delle relazioni internazionali la giustificava nel rifiutare l'accesso alle suddette parti della relazione di audit, a meno che e fino a quando le autorità del Niger non avessero acconsentito alla divulgazione.

1.13 In tale contesto, il Mediatore ha ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6) era una *lex specialis* e che la Commissione non aveva il potere di divulgare un documento proveniente da uno Stato membro che gli chiedeva di non farlo (7) .

1.14 Il Mediatore ha ritenuto che la posizione della Commissione in merito all'applicazione dell'eccezione per la protezione delle relazioni internazionali, in sostanza, tratti il Niger come se si trattasse di uno Stato membro dell'UE. Il Mediatore ha ritenuto che l'applicazione dell'eccezione in tal modo fosse incompatibile con la giurisprudenza summenzionata che definisce l'articolo 4, paragrafo 5, come *lex specialis* e con il principio generale secondo cui le eccezioni al diritto di accesso del pubblico ai documenti dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

1.15 Il Mediatore ha concluso in via provvisoria che l'eccezione per la protezione delle relazioni internazionali non può giustificare il rifiuto della Commissione di divulgare le parti della relazione che la stessa Commissione ha accettato, nelle sue comunicazioni con le autorità del Niger, e che la continuazione della mancata divulgazione di tali parti della relazione costituirebbe pertanto un caso di cattiva amministrazione.

La proposta di una soluzione amichevole

Il Mediatore ha suggerito che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di concedere l'accesso alle parti della relazione che la stessa Commissione aveva proposto, nelle sue comunicazioni con le autorità del Niger, potrebbe essere divulgata.

La risposta della Commissione

In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione ha sottolineato quanto segue.

In seguito alla consultazione, le autorità del Niger non avevano adottato una posizione chiara in merito alla divulgazione di una versione espunta della relazione di audit. La Commissione desidera chiarire la sua posizione in merito all'applicazione dell'eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali. La Commissione ritiene che, qualora la divulgazione dei documenti richiesti comporti un deterioramento delle sue relazioni con il Niger e crei difficoltà per quanto riguarda l'efficace controllo dell'assistenza della Comunità a tale paese, le relazioni internazionali della Comunità ne risentirebbero. La Commissione ha consultato le autorità del Niger al fine di esaminare in che misura tale deterioramento fosse probabile. Lo scopo di questa consultazione non era quello di concedere a tali autorità un diritto di veto *de facto* . In ogni caso, nemmeno uno Stato membro poteva opporsi alla divulgazione dei documenti richiesti, in quanto



si trattava di una relazione della Commissione.

Dopo aver attentamente riesaminato la questione, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione della versione espunta della relazione di audit non mettesse a repentaglio le sue relazioni con il Niger. Ha pertanto accolto con favore la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole. La versione espunta della relazione di audit è stata allegata.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di non essere in grado di accettare la risposta della Commissione per i seguenti motivi. Il materiale espulso rappresenta in sostanza l'intero contenuto sostanziale della relazione di audit. Non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui elementi specifici sono stati rimossi dalla relazione, il che lo ha portato a concludere che la Commissione ha deciso semplicemente di eliminare tutti i contenuti sostanziali indipendentemente da qualsiasi esenzione specifica dal controllo pubblico ai sensi del regolamento 1049/2001. I numeri di pagina del rapporto sono stati rimossi, il che rende sostanzialmente impossibile stabilire l'estensione del materiale espunto; solo questo è stato un abuso di potere in quanto i numeri di pagina non possono essere concepibilmente segreti.

Nel complesso, tali azioni ed omissioni della Commissione dimostrano di aver abusato della sua autorità rifiutando di fornire al denunciante il materiale richiesto. Nella corrispondenza precedente, egli aveva delineato in dettaglio la sua posizione secondo cui la maggior parte, se non tutta la relazione, avrebbe dovuto essere pubblicata e che devono essere fornite ragioni chiare e specifiche per giustificare il rifiuto di qualsiasi informazione specifica. Secondo lui, tali informazioni non sono state fornite. Ha aggiunto che la strategia della Commissione di pretendere di conformarsi al regolamento 1049/2001, rilasciando materiale di audit puramente descrittivo e non analitico, e tentando di nascondere la portata delle soppressioni, ha dimostrato la malafede della Commissione.

Ha pertanto chiesto al Mediatore di constatare una cattiva amministrazione e lo ha ringraziato per l'assistenza fornita durante tutto il processo.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di concedere l'accesso a una relazione di audit

1.1 Il denunciante ha chiesto alla Commissione di concedergli l'accesso a un documento intitolato " *Audit des fonds de l'appui à l'ajustement structurel en République du Niger — Rapport final juin 2001 et janvier 2002* " (in prosieguo: la "relazione di audit"). Al denunciante è stato concesso solo un accesso parziale al documento in questione, vale a dire estratti della legislazione nazionale. Il denunciante ha affermato che la Commissione non si era conformata al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8) ("regolamento 1049/2001") quando ha rifiutato di concedergli l'accesso alla relazione di audit. Egli ha sostenuto che gli sarebbe stato concesso l'accesso al documento in questione.

1.2 La Commissione ha sostenuto che il suo rifiuto di concedere l'accesso alle restanti parti



della relazione di audit era giustificato in quanto la divulgazione comprometterebbe la tutela degli obiettivi degli audit (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001) e la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento). Inoltre, le sezioni contenenti dati personali erano coperte dall'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

1.3 Il Mediatore ha scritto al Presidente della Commissione di proporre una soluzione amichevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo sulla base delle seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità della persona fisica, il Mediatore non ha ritenuto che vi fosse alcuna controversia significativa tra il denunciante e la Commissione in merito alla corretta applicazione di tale eccezione.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi degli audit, il Mediatore ha concluso in via preliminare che la Commissione non aveva dimostrato di poter avvalersi di tale eccezione al fine di limitare l'accesso del pubblico alla relazione di audit controversa.

Per quanto riguarda la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Commissione ha riconosciuto che era nell'interesse dell'assistenza allo sviluppo dell'UE promuovere il buon governo e la trasparenza e che gli aiuti sono stati forniti a condizione che fossero utilizzati in modo appropriato e sottoposti a audit. Tuttavia, a differenza del denunciante, la Commissione ha ritenuto che tali interessi fossero meglio serviti mantenendo la fiducia reciproca tra le due parti piuttosto che concedendo l'accesso del pubblico alla relazione di audit e violando tale fiducia. Questo aiuto allo sviluppo e questo tipo di audit approfondito dell'amministrazione del Niger hanno consentito all'UE di aiutare il Niger a individuare i problemi, a proporre soluzioni e a esercitare pressioni per migliorare la situazione, nella misura in cui dall'audit sono emerse difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Secondo la Commissione, il livello di informazioni dettagliate e sensibili di audit contenute nella relazione di audit potrebbe, se utilizzato in malafede o fuori dal contesto, causare gravi danni al paese. Tuttavia, il Mediatore ha concluso in via provvisoria che tali considerazioni non potevano giustificare il rifiuto della Commissione di divulgare quelle parti della relazione che la Commissione stessa ha accettato, nelle sue comunicazioni con le autorità del Niger, che poteva essere divulgata. Egli ha pertanto suggerito che la Commissione potesse prendere in considerazione la possibilità di concedere l'accesso a quelle parti della relazione che la Commissione stessa aveva proposto, nelle sue comunicazioni con le autorità del Niger, di essere divulgate.

1.4 Nella sua risposta alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole, la Commissione ha osservato che, se la divulgazione dei documenti richiesti provocherebbe un deterioramento delle sue relazioni con il Niger e creerebbe difficoltà per quanto riguarda l'efficace controllo dell'assistenza della Comunità a tale paese, le relazioni internazionali della Comunità sarebbero compromesse. La Commissione ha consultato le autorità del Niger, che non hanno preso una posizione chiara al riguardo. Dopo aver attentamente riesaminato la questione, la Commissione ha ritenuto che la divulgazione della versione espunta della



relazione di audit non mettesse a repentaglio le sue relazioni con il Niger. La Commissione ha pertanto accettato la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole e allegata alla sua risposta la versione espunta della relazione di audit.

La versione espunta della relazione conteneva le seguenti parti:

" — 1. *Synthèse: 1.1 Rappel des termes de référence; 1.2 Exécution du program*

- 2. *Descrizione di la procédure de la dépense publique: 2.2 Objectif et champ de la mission d'audit; 2.3 Cadres organiques de la loi de finances; 2.6 Justification des opérations*

- 3. *Audit du programma: 3.1 Montants audités; 3.2 Critères d'audit "*.

Le seguenti parti della relazione di audit sono state in parte soppresse:

" 1.3 *Constats relatifs à la chaîne de la dépense; 1.4 Audit du programma;*

2.1 *Les départements ministériels chargés du pilotage de l'économie; 2.4 Exécution de la loi de finances; 2.5 Les marchés publics; 2.7 Les fonctions de contrôle; 2.8 La loi de règlement et instances de contrôle a posteriori"* .

Le seguenti parti della relazione di audit sono state completamente soppresse:

" 1,5; 1.6 *Raccomandazioni;*

2.9 *Raccomandazioni;*

3.3 *Constats d'audit sur les dépenses hors solde; 3.4 Constats d'audit sur les dépenses de solde;*

4. *Raccomandazioni"* .

1.5 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha espresso la sua insoddisfazione per la risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole. Secondo lui, il materiale espulso rappresentava in sostanza l'intero contenuto sostanziale della relazione di audit, dal momento che è stato rilasciato solo materiale di audit descrittivo e non analitico. Egli ritiene che non sia stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui elementi specifici sono stati rimossi dalla relazione, portandolo a concludere che la Commissione ha deciso semplicemente di eliminare tutti i contenuti sostanziali, indipendentemente da una specifica esenzione dal controllo pubblico. Come indicato nella sua precedente corrispondenza, la maggior parte se non tutta la presente relazione avrebbe dovuto essere pubblicata e avrebbero dovuto essere fornite ragioni chiare e specifiche per giustificare il rifiuto di qualsiasi informazione specifica.

1.6 Il Mediatore ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, " [l]e istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la protezione di: a) l'interesse pubblico per quanto riguarda: (...) relazioni



internazionali ". Le eccezioni all'accesso ai documenti, previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono formulate in termini obbligatori; pertanto, le istituzioni sono tenute a rifiutare l'accesso ai documenti che rientrano in una di tali eccezioni una volta che le circostanze pertinenti siano state dimostrate (9) .

1.7 Il Mediatore rileva inoltre che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'ambito di una decisione di diniego di accesso fondata, come nel caso di specie, sulla base della tutela, *tra l'altro* , dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali (10) . Di conseguenza, la portata del controllo in tale contesto si limita a verificare il rispetto delle norme procedurali e l'obbligo di motivazione, l'esattezza dei fatti e l'esistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere (11) . Quanto all'obbligo di motivazione, il Mediatore ricorda che, anche se spetta all'istituzione interessata dimostrare, in ogni singolo caso, che i documenti cui si chiede l'accesso rientrano effettivamente nelle eccezioni elencate nel regolamento 1049/2001, può essere impossibile motivare la necessità di riservatezza per ogni singolo documento senza divulgare il contenuto del documento e, quindi, privare l'eccezione del suo stesso scopo (12) .

1.8 Per quanto riguarda il caso in esame, il Mediatore rileva innanzitutto che il mandato dell'audit in questione era il seguente:

- effettuare un audit contabile e finanziario dei programmi di sostegno all'adeguamento strutturale;
- esaminare il rispetto delle procedure di erogazione e delle modalità previste dal finanziamento e dai progetti di accordi;
- verificare il rispetto delle procedure di bilancio, amministrative e contabili in vigore in Niger;
- esaminare criticamente il processo di spesa pubblica, i sistemi e le procedure in vigore, l'affidabilità dei dati sull'esecuzione del bilancio e valutare il seguito finanziario e contabile e i risultati conseguiti per seguire l'esecuzione del bilancio dello Stato;
- formulare raccomandazioni per l'esecuzione del sostegno all'adeguamento strutturale della Comunità europea.

Al riguardo, come sottolineato dalla Commissione, la relazione controversa comporta un audit approfondito dell'amministrazione del Niger. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione ha ritenuto che la divulgazione integrale del documento richiesto potesse portare a un deterioramento delle sue relazioni con il Niger. Più specificamente, la Commissione ha ritenuto che i suoi interessi a promuovere il buon governo, la trasparenza e il rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto allo sviluppo siano meglio serviti mantenendo la fiducia reciproca tra le due parti piuttosto che concedendo l'accesso del pubblico alla relazione di audit e violando tale fiducia. Questo aiuto allo sviluppo e questo tipo di audit approfondito dell'amministrazione del Niger hanno consentito all'UE di aiutare il Niger a individuare i problemi, a proporre soluzioni e a esercitare pressioni per migliorare la situazione, nella misura in cui dall'audit sono emerse difficoltà nell'erogazione e nella gestione degli aiuti allo sviluppo. La Commissione ha sottolineato che la divulgazione di informazioni dettagliate e sensibili di audit contenute nella relazione di audit potrebbe causare gravi danni al paese. Su tale base, la Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso, in tutto o in parte, alla relazione controversa relativa all'amministrazione finanziaria del Niger e alla conduzione, alle risultanze e alle



raccomandazioni dell'audit. Alla luce delle circostanze di cui sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito una spiegazione chiara del suo rifiuto contestato e che tale spiegazione, sebbene breve, sia adeguata, nel caso specifico, alla luce del fatto che l'indicazione di informazioni supplementari, in particolare facendo riferimento al contenuto del documento in questione, annullerebbe lo scopo dell'eccezione invocata. Il Mediatore constata inoltre che la decisione impugnata non è viziata da un errore manifesto di valutazione della tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali.

1.9 Inoltre, per quanto riguarda l'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1049/2001), il Mediatore ricorda anzitutto che tale eccezione non è soggetta alla possibilità di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore osserva che il denunciante, nelle sue osservazioni, ha accettato che alcune informazioni contenute nella relazione di audit potrebbero essere sensibili e non dovrebbero essere divulgate. Inoltre, il denunciante non sembrava contestare la portata delle soppressioni effettuate dalla Commissione per dare attuazione a tale eccezione. Il Mediatore non ritiene pertanto che vi siano controversie significative tra il denunciante e la Commissione in merito alla corretta applicazione di tale eccezione nel caso di specie. Il Mediatore ritiene pertanto che nessuna ulteriore indagine e considerazione di questa parte della denuncia sia giustificata.

1.10 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non vi è cattiva amministrazione per quanto riguarda il rifiuto contestato della Commissione di concedere l'accesso a parti della relazione di audit richieste dal denunciante.

1.11 Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi degli audit (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001), il Mediatore ricorda che, nella sua lettera che propone una soluzione amichevole, è giunto alla conclusione provvisoria che gli argomenti del denunciante erano convincenti sia per quanto riguarda l'assenza di una probabilità che la divulgazione possa arrecare un danno reale all'interesse tutelato sia per quanto riguarda l'interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Inoltre, il Mediatore ha osservato che la Commissione stessa, nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, ha ritenuto che ampi estratti della relazione di audit potessero essere divulgati senza arrecare alcun danno allo scopo dell'audit. Il Mediatore è pertanto giunto alla conclusione preliminare che la Commissione non aveva dimostrato di poter invocare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento al fine di limitare l'accesso del pubblico ai suddetti estratti della relazione di audit. Tuttavia, alla luce delle sue conclusioni al punto 1.8. 1.9. e 1.10 della presente decisione, il Mediatore conclude che non è giustificata alcuna ulteriore indagine e considerazione sulla correttezza del ricorso della Commissione all'eccezione di cui sopra.

2 Disponibilità della relazione alla Corte dei conti

2.1 Il denunciante ha inoltre affermato di essere stato ingannato dal Segretario generale della Commissione quando quest'ultima ha dichiarato che la relazione di audit era a disposizione della Corte dei conti.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, nella sua risposta alla domanda di conferma, il Segretario generale ha dichiarato che la relazione di audit era stata messa a



disposizione della Corte dei conti e del presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo al fine di garantire che l'utilizzo di tali fondi fosse soggetto a un controllo indipendente e democratico. Il fatto è che la relazione era a loro disposizione su semplice richiesta, come qualsiasi altra relazione di audit sull'utilizzo dei fondi dell'UE. Pertanto, la formulazione " *è stata messa a disposizione* " doveva essere intesa come " *è disponibile* ". La Commissione ha riconosciuto che la formulazione è spiacevole, in quanto può essere interpretata come " *è stata inviata a* ". La Commissione si è scusata per l'imprecisione nella formulazione utilizzata nella lettera del Segretario generale, che non era in alcun modo intesa a indurre in errore il denunciante.

2.3 Il Mediatore osserva che la Commissione si è scusata per il malinteso relativo alla disponibilità della relazione alla Corte dei conti e ritiene che non sia necessario proseguire ulteriormente la sua indagine sulla questione.

3 Presunto registro incompleto dei documenti

3.1 Il denunciante ha affermato che il registro dei documenti della Commissione era incompleto, in quanto ha trovato solo due documenti pertinenti per l'audit in questione durante la consultazione del registro. Ha inoltre sostenuto di ricevere un elenco dei documenti relativi all'audit in questione. Il rifiuto di fornire al denunciante un elenco di documenti costituiva una violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del codice di buona condotta amministrativa.

3.2 La Commissione ha deciso che il registro dei documenti creato sulla base dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe, inizialmente, contenere riferimenti a documenti che riguardano essenzialmente le attività legislative della Commissione. La copertura del registro verrebbe ampliata gradualmente. Inoltre, tenuto conto della struttura decentrata della Commissione e della definizione estremamente ampia del regolamento di un documento, non potrebbe mai esistere un registro esaustivo della Commissione. Era vero che, in mancanza di un registro esaustivo, era difficile per il cittadino sapere quali documenti chiedere, e quindi formulare una richiesta in modo sufficientemente preciso da consentire all'istituzione di identificare il documento, a meno che i servizi competenti della Commissione non abbiano fornito un'assistenza adeguata alla ricorrente.

La Commissione ha sottolineato che il denunciante non aveva mai confermato la sua richiesta di accesso a documenti diversi dalla relazione di audit e che, di conseguenza, il Segretario generale ha trattato correttamente la domanda e non ha "rifiutato di *fornire*" al denunciante un elenco di documenti o un atto in violazione dell'articolo 15 del regolamento 1049/2001 o del codice di buona condotta amministrativa. Per soddisfare il denunciante, la Commissione aveva deciso di stilare un elenco dei documenti in possesso di EuropeAid relativi all'audit in questione.

3.3 Il Mediatore ricorda che, a norma dell'articolo 11 del regolamento 1049/2001, " *[t]o rendere effettivi i diritti dei cittadini ai sensi del regolamento, ciascuna istituzione fornisce l'accesso del pubblico a un registro dei documenti. L'accesso al registro dovrebbe essere fornito in formato elettronico. I riferimenti ai documenti sono registrati senza indugio nel registro. (...) Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie per istituire un registro che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.* "



3.4 Il Mediatore osserva inoltre che la sana gestione finanziaria è fonte di grande preoccupazione per il pubblico e che le relazioni di audit sono preziose fonti di informazione sulle modalità di utilizzo dei fondi comunitari (13) . Pertanto, i principi di buona amministrazione richiedono che le relazioni di audit e i documenti pertinenti detenuti dalla Commissione ricevano un'elevata priorità nell'istituzione di un registro dei documenti da parte della Commissione, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.5 Il Mediatore osserva che il denunciante ha trovato nel registro della Commissione solo due documenti relativi all'audit in questione. Tuttavia, nel corso della presente indagine, la Commissione ha fornito un elenco di 46 documenti relativi al presente audit. Inoltre, il Mediatore osserva che la Commissione ha formulato solo osservazioni generali in merito al contenuto del suo registro, il che non può giustificare adeguatamente la carenza evidenziata dal denunciante. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il registro dei documenti della Commissione fosse inadeguato per quanto riguarda i documenti relativi all'audit in questione. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore formula qui di seguito un'osservazione critica pertinente.

3.6 Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante, il Mediatore osserva che la Commissione ha fornito un elenco di documenti relativi all'audit in questione. Egli ritiene pertanto che non sia necessario proseguire ulteriormente la sua indagine in materia.

4 Conclusioni

Sulla base delle indagini del Mediatore sulla presente denuncia, la Commissione europea non sembra aver commesso cattiva amministrazione per quanto riguarda l'accesso alla relazione di audit.

Per quanto riguarda l'adeguatezza del registro della Commissione, è necessario formulare la seguente osservazione critica:

La sana gestione finanziaria è fonte di grande preoccupazione per il pubblico e le relazioni di audit sono preziose fonti di informazione sul modo in cui vengono utilizzati i fondi comunitari. Pertanto, i principi di buona amministrazione richiedono che le relazioni di audit e i documenti pertinenti detenuti dalla Commissione ricevano un'elevata priorità nell'istituzione di un registro dei documenti da parte della Commissione, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Nel caso di specie, il denunciante ha trovato solo due documenti relativi all'audit in questione nel registro della Commissione. Tuttavia, nel corso della presente indagine, la Commissione ha fornito un elenco di 46 documenti relativi al presente audit. Inoltre, la Commissione ha formulato solo osservazioni generali in merito al contenuto del suo registro, il che non può giustificare adeguatamente la carenza evidenziata dal denunciante. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il registro dei documenti della Commissione fosse inadeguato per quanto riguarda i documenti relativi all'audit in questione. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore chiude pertanto la sua indagine.



Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) GU 2001, L 145, pag. 43.

(2) Causa T-194/94, *John Carvel e Guardian Newspapers Ltd/Consiglio* , Raccolta 1995, pag. II-2765.

(3) Causa C-353/99, *Consiglio/Heidi Hautala* , Racc. 2001, pag. I-9565.

(4) Causa C-353/01 P, *Olli Mattila contro Consiglio e Commissione* , Raccolta 2004, pag. I-1073.

(5) " *Per quanto possibile, il mediatore cerca una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare la denuncia* ".

(6) " *Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non divulgare un documento proveniente da tale Stato membro senza il suo previo accordo* ."

(7) Causa T-168/02 *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/Commissione* , sentenza del 30 novembre 2004 (non ancora pubblicata), punto 58 (in appello alla Corte di giustizia).

(8) GU 2001, L 145, pag. 43.

(9) Cfr. causa T-110/03 *Sison contro Consiglio* (non ancora pubblicata), punto 51.

(10) Cfr. causa T-110/03, *Sison/Consiglio* , ibid., punto 46.

(11) Cfr. causa T-110/03, *Sison/Consiglio*, ibid., punto 47 (relativa alla portata del riesame del Tribunale di primo grado).

(12) Cfr. causa T-110/03, *Sison/Consiglio* , ibid., punto 60.

(13) A questo proposito, vale la pena notare che le relazioni annuali e speciali della Corte dei conti sono documenti pubblici, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.